



AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO NEL REGISTRO DELL'UFFICIO COMUNE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE (TAXI SOCIALE).

Vista la legge dell'8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e il successivo D.P.C.M. del 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge n. 328/2000";

Vista la L. R. del 23.10.2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", in particolare:

- l'art. 10, secondo il quale i Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale;
- l'art. 27, per il quale sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a: "...c) diritti dei minori; d) persone anziane; e) contrasto alle povertà; f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi...";
- l'art. 13, secondo il quale la Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale;
- l'art. 44 in base al quale i comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge privi di rilevanza economica anche avvalendosi dell'apporto, a mezzo di convenzioni, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, dei soggetti del terzo settore che operano in attività di carattere sociale comprese nel novero delle aree di intervento di cui all'articolo 27. La stipula delle convenzioni, secondo la disciplina recata dalle leggi di settore, avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di servizi;

Visto il D. Lgs 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare l'art. 56 il quale recita:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

3-bis. *Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".*

Richiamato:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 maggio 2015 dai Sindaci dei comuni ricadenti nell'area interna Alta Irpinia, per effetto ed in forza del quale i predetti Enti hanno dato vita a una prima forma di aggregazione che ha sottoscritto l'APQ;
- lo schema di convenzione per la costituzione di un soggetto unitario ai fini della strategia nazionale per le aree interne e del piano nazionale di rinascita e resilienza approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 30/07/2021 e la successiva modifica ed integrazione del predetto schema di convenzione approvata con delibera consiliare n. 3 del 16/02/2022;
- la delibera di consiglio comunale n. 9 del 18 maggio 2024 ad oggetto lo schema di convenzione per la costituzione di un soggetto unitario ai fini della strategia nazionale per le aree interne e del piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il verbale della conferenza dei sindaci n. 2 del 12.04.2024 e successive integrazioni in cui si delibera all'unanimità di confermare il Comune di Aquilonia quale capofila della Città dell'Alta Irpinia e per effetto del quale si procedeva anche a sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL;

Rilevato che:

- con la Delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022 il Ministro per il Sud stabilisce il riparto finanziario delle risorse nazionali residue stanziato dall'art. 1, comma 314, della L. n. 160/2019 e dall'art. 28 del D.L. n. 104/2020 come segue: in favore delle settantadue aree selezionate nel ciclo 2014-2020, un importo di 300 mila euro per ciascuna area; in favore delle quarantatré nuove Aree interne, per un importo di 4 milioni di euro per ciascuna area;
- con PEC del Comune di Aquilonia prot. n. 2732 del 17/05/2023 si proponeva alla Regione Campania per l'importo complessivo di € 230.000,00 la scheda di intervento "servizio di Taxi Sociale" destinato ai residenti dei comuni facenti parte dell'Area SNAI;
- con nota PEC acquisita al prot. n. 6547 del 21/11/2024 la Regione Campania – Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, comunicava al soggetto Capofila dell'APQ Alta Irpinia che il Dipartimento per le politiche di Coesione ha comunicato, con nota del 07/08/2024 l'esito favorevole dell'istruttoria sulla scheda di

intervento proposta per il finanziamento sulla quota aggiuntiva di risorse assegnate con la Delibera CIPESS 41/2022;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27.03.2025 si approvava la scheda di intervento definitiva, con rimodulazione del quadro economico e del cronoprogramma, al fine di procedere a richiedere l'erogazione dell'anticipazione alla Regione Campania;
- per la scheda di intervento è stato acquisito il codice CUP H99I24000520001;

Considerato che:

- il Servizio di Taxi Sociale mira a favorire l'accesso a servizi e a strutture di varia natura per soggetti disabili, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione, con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente scuole, centri socio-formativi, centri diagnostici e di cura, ambulatoriali e ospedalieri;
- Il Servizio ha natura socio assistenziale, promuove il benessere della comunità e l'integrazione sociale, garantendo allo stesso tempo il miglioramento della vita del soggetto singolo attraverso lo sviluppo della propria personalità;

Vista la deliberazione del Comitato di Indirizzo dell'Area Interna "Città dell'Alta Irpinia" n. 2 del 03.04.2025 con la quale si approvava lo schema di regolamento del servizio dando mandato all'Ufficio Comune di effettuare i necessari coordinamenti formali nonché di adottare ogni atto conseguenziale utile a dare attuazione alla scheda di intervento come finanziata nell'ambito delle risorse integrative ex Delibera CIPESS n. 41/2022 rinviando a successiva seduta la determinazione dei km, delle tariffe e degli indicatori ISEE utili a dare attuazione al servizio ai fini della successiva istituzione dello stesso da parte del Comune Capofila;

Dato atto che si intende procedere ad istituire apposito registro dell'Ufficio Comune costituito dagli ETS che intenderanno manifestare interesse alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017;

Vista la determinazione, reg. gen. n. 200 del 19 maggio 2025 , con la quale si approvava il presente Avviso Pubblico;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE

Rende noto che, al fine di valorizzare il rapporto con gli ETS operanti nel settore, si intende pubblicare il presente Avviso Pubblico per l'implementazione del servizio di trasporto sociale (Taxi sociale) volto a favorire l'accesso a servizi e a strutture di varia natura per soggetti disabili, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione, con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente scuole, centri socio-formativi, centri diagnostici e di cura, ambulatoriali e ospedalieri;

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. La Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sociale, rivolto a particolari categorie di cittadini residenti nei Comuni dell'Area Interna "Città dell'Alta Irpinia", che presentano una situazione di fragilità sociale per la quale non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici.
2. Il Servizio di trasporto sociale fornisce prestazioni di carattere gratuito, volte a favorire l'accesso a servizi pubblici e a strutture di varia natura per soggetti disabili, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione, con impossibilità motivata a raggiungere

autonomamente scuole, centri socio-formativi, centri diagnostici e di cura, ambulatoriali e ospedalieri.

3. Il servizio prevede il prelievo e l'accompagnamento all'interno del territorio comunale o fuori del territorio Comunale alla destinazione prescelta (medico di medicina generale, poliambulatori, ospedali, cimitero, biblioteca...). Il servizio deve assicurare un minimo di 24 ore/settimana, che potranno essere articolate almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00;
4. Il presente Avviso è finalizzato all'accreditamento nel Registro degli ETS che sarà istituito nell'ambito dell'Ufficio Comune per l'esecuzione del servizio di trasporto sociale, mediante stipula di convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017.
5. I soggetti convenzionati, a rotazione, verranno interpellati mediante PEC dall'Ufficio Comune e/o dal Comune Capofila per l'esecuzione dei singoli servizi oggetto del presente Avviso.

ART. 2 RISORSE DISPONIBILI

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso verranno utilizzati i fondi derivanti dalle risorse integrative ex Delibera CIPESS n. 41/2022 assegnati all'Area Interna "Città dell'Alta Irpinia", pari ad € 230.000,00 secondo il quadro economico di progetto approvato con D.G. del Comune di Aquilonia n. 20/2025.

Con i soggetti che saranno ammessi alla presente procedura verrà stipulata convenzione di cui allo schema allegato per la durata di 12 mesi o comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione sino alla concorrenza di ulteriori 12 mesi, in presenza di idonee risorse finanziarie. Il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte verrà erogato a seguito di presentazione di apposita rendicontazione. Il servizio verrà garantito fino ad esaurimento dei fondi stanziati, o in presenza di nuova copertura economica.

ART. 3 BENEFICIARI

Possono richiedere il servizio di trasporto sociale cittadini fragili quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, soggetti disabili, persone anziane e/o soggetti a rischio di emarginazione con una impossibilità motivata a raggiungere autonomamente scuole, centri socio-formativi, centri diagnostici e di cura, ambulatoriali e ospedalieri ed altri servizi pubblici.

L'accesso al servizio sarà garantito sulla base dei seguenti criteri oggetto di specifico dettaglio da parte del Comitato di Indirizzo della Città dell'Alta Irpinia:

- valutazione del servizio sociale dell'effettiva sussistenza del bisogno e dell'impossibilità da parte dei richiedenti di attivare il trasporto in autonomia;
- valore ISEE;
- nel limite massimo di 2 (due) trasporti per ciascun richiedente nel corso dell'anno solare.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale operanti nel settore del sostegno alla popolazione fragile in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- che prevedano nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Ufficio Comune;
- che non incorrano nelle cause di esclusione elencate nell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibili con la natura giuridica dell'Organizzazione di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale;

- che le attività di cui al presente avviso siano svolte con l'apporto determinante e prevalente dei propri volontari/soci volontari, idonei a svolgere le attività richieste;
- che siano in possesso/disponibilità di automezzi idonei, omologati al trasporto anche di persone non deambulanti, da dedicare al servizio.

ART. 5 ATTIVITA' PREVISTA E RIMBORSO SPESE

Per lo svolgimento di tali servizi gli Enti individuati riceveranno unicamente il rimborso delle spese sostenute per ogni utente trasportato, a seguito della presentazione di idonea documentazione probatoria e di relazione attestante il servizio svolto con cadenza trimestrale. I rimborsi, stimati in base ai costi medi di percorrenza, saranno quantificati sulla base dell'effettiva percorrenza (km) nel rispetto dei criteri che saranno all'uopo definiti con deliberazione del Comitato di Indirizzo della Città dell'Alta Irpinia quantificati nel seguente modo:

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, gli enti convenzionati sono tenuti a presentare tutta la documentazione comprovante i costi per il carburante, per eventuale personale dipendente necessario al servizio, per il rimborso ai volontari, per i costi generali del servizio (assicurazioni, eventuali riparazioni del mezzo per eventi occorsi in costanza di servizio, usura dei mezzi, e simili, nei limiti del 10% dell'importo previsto per il rimborso).

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo il modello allegato **Allegato A)**, **sottoscritta dal legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000 che attesti:

- la denominazione per esteso dell'Organizzazione/Associazione, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, data di costituzione, numero di volontari al 31.12.2024;
- la data di iscrizione al Registro unico nazionale terzo settore o registri (regionali) attualmente vigenti nella normativa di settore delle ODV e APS;
- che le attività previste dal progetto saranno svolte con l'apporto prevalente di soci volontari;
- che l'Organizzazione/Associazione dispone di statuto e struttura organizzativa compatibili con le attività previste nel presente Avviso;
- l'accettazione delle condizioni e modalità espresse nell'Avviso e la condivisione delle finalità;
- il possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023).

Alla domanda deve essere allegato:

- a) un progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Arial 12 con numerazione successiva in ogni pagina) sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione;
- b) curriculum dell'Organizzazione/Associazione partecipante;
- c) l'elenco dei volontari dell'Organizzazione/Associazione impegnati nell'attività in oggetto;
- d) lo statuto dell'Organizzazione/Associazione;
- e) libretto di circolazione e assicurazione dei mezzi impiegati nel servizio.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio del Comune di Aquilonia **mediante pec al presente indirizzo: protocollo.aquilonia@asmepec.it.**

La domanda dovrà indicare in oggetto: **“Avviso pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzato all'accreditamento nel registro dell'ufficio comune per l'esecuzione del servizio di trasporto sociale.”**

Il presente Avviso rimarrà aperto al fine di garantire l'accreditamento degli ETS interessati sino alla data del 5 giugno 2025.

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

- a) incomplete nei dati di individuazione dell'Organizzazione/Associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

La non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda di candidatura, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura, fatta salva la facoltà dell'ente di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali nel rispetto dei principi previsti dalla L. 241/190.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ufficio Comune effettuerà le verifiche di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei soggetti che saranno inseriti nell'elenco di Associazioni accreditate per il trasporto sociale.

L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 9 ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero ai Comuni dell'Area Interna o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Organizzazione di Volontariato o dell'Associazione di promozione sociale. L'Ente del Terzo settore esibirà, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, apposite e congrue Polizze Assicurative (RCO, RCT), specifiche per il progetto di trasporto, la cui validità deve essere garantita per tutta la durata della convenzione.

L'Ente del Terzo settore è responsabile:

- dell'operato e del contegno dei volontari e del personale dipendente;
- degli eventuali danni che gli operatori (volontari/dipendenti) addetti al trasporto possono arrecare ai Comuni dell'Area Interna.

ART. 10 INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è il Responsabile dell'Ufficio Comune Dott. Davide Ferrer.

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail a: ufficiounico@comune.aquilonia.av.it.

ART. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti dai soggetti obbligatori per le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva stipula e gestione della convenzione, saranno trattati dal Comune di Aquilonia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e gestione della convenzione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aquilonia.

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Aquilonia, sezione Amministrazione Trasparente.

Aquilonia (AV), 19 maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE

Dott. Davide Ferrer

(DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE)